



SENT 63/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Giovanni COMITE

Consigliere

Marco FRATINI

Consigliere relatore

Carola CORRADO

Consigliere

Flavia D'ORO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60628 del ruolo generale proposto

da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco

Carluccio, elettivamente domiciliato come in atti

-appellante-**contro**

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso dai dott. ssa Iris Marocchini elettivamente

domiciliato come in atti;

-appellato-**avverso e per la riforma**

della sentenza n. 926/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei

conti per la regione Campania.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa

UDITI nell'udienza del 7 febbraio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Cons. Fratini, l'avv. Carluccio e la dott.ssa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'appellata sentenza la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania Corte ha rigettato il ricorso del sig. XXX avverso il DM n. 70/2012 del 09/10/2012, con il quale il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"lieve disturbo dell'adattamento con ansia reattiva in soggetto finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata.*

2. Con atto di appello è stata gravata la predetta decisione per *error in iudicando* e *in procedendo*, *"per aver disatteso il Giudice di prime cure, nell'impianto motivazionale della sentenza, tutta la documentazione medica correttamente esibita e depositata dall'appellante, non solo nel fascicolo processuale depositato presso la segreteria della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania ma, altresì, all'interno del ricorso già presentato dinanzi al T.A.R. Campania (R.G.N. 74/2013) e, per il quale, è intervenuta la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione a beneficio della giustizia contabile"*, incorrendo, secondo la prospettazione dell'appellante, nella violazione del principio della *translatio iudicii*.

Più specificamente, l'appellante si duole per aver il Giudicante dichiarato inutilizzabile la certificazione medico sanitaria datata

06/12/1991, pur essendo stata, a suo dire, *“correttamente esibita e/o depositata in sede del giudizio di riassunzione davanti al Giudice contabile”* oltre che davanti al giudice ritenutosi privo di giurisdizione.

3. Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità dei motivi di gravame e comunque per l'infondatezza delle censure, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza odierna, le parti presenti hanno insistito come da relative conclusioni in atti.

DIRITTO

1. L'appello è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 170, comma 1, del Codice di giustizia contabile, nei giudizi in materia pensionistica l'appello può essere proposto soltanto per motivi di diritto.

Il legislatore, nell'individuare l'ambito cognitivo dell'appello in tale materia, ha escluso espressamente la possibilità di introdurre, quali motivi di gravame, questioni di fatto, precisando che tali devono intendersi anche quelle *“relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”* (art. 1 comma 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella sentenza n. 10/QM/2000, in relazione alla portata dei motivi di gravame sindacabili nel giudizio pensionistico, hanno inoltre puntualizzato che:

“... c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in

appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di

motivazione o abbia motivazione apparente;

d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c)."

Nella fattispecie in esame, il Giudice di prime cure, dopo aver ripercorso la vicenda storica e amministrativa esitata nel ricorso giurisdizionale, ritenendo che le argomentazioni di parte attrice, finalizzate a controdedurre alle conclusioni del C.T.U., riproducessero quelle già svolte nel corso delle operazioni peritali e come tali fossero già state efficacemente smentite dall' U.M.L., ha condiviso in modo argomentato le conclusioni rese nel parere espresso dall'organo medico-legale, determinandosi per il rigetto del ricorso.

Conclusivamente, essendo l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure chiaramente intelligibile, l'appello deve ritenersi inammissibile, in quanto attinente a questioni di mero fatto, esorbitanti dal perimetro di cognizione di questo Giudice ai sensi dell'art. 170 cgc.

2. L'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Si dispone la compensazione delle spese.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

dott. Marco Fratini

dott. Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente